



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 17/12/2020

SOMMARIO

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2	DEFINIZIONI	5
ART. 3	CONSIGLIERI COMUNALI	5
ART. 4	IL CONSIGLIERE ANZIANO	5
ART. 5	LUOGO DELLE ADUNANZE	5
ART. 6	FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	6
ART. 7	MAGGIORANZA E MINORANZA	6
ART. 8	PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO	6
ART. 9	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	7
ART. 10	IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO	7
ART. 11	ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	7
CAPO II	GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	9
ART. 12	COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	9
ART. 13	COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	9
ART. 14	CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO	9
ART. 15	COMMISSIONI CONSILIARI	10
ART. 16	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	10
ART. 17	PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI	12
ART. 18	CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI	12
ART. 19	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	13
ART. 20	COMPITI E FUNZIONI	13
ART. 21	VERBALI DELLE SEDUTE	13
ART. 22	PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE	14
ART. 23	CONFLITTI DI COMPETENZA	14
ART. 24	COMMISSIONI TEMPORANEE	14
ART. 25	COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI	14
ART. 26	NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	15
CAPO III	DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI	16
ART. 27	DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	16
ART. 28	RILASCIO DI COPIA DELLE DELIBERAZIONI, DELLE DETERMINAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI	16
CAPO IV	DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI	17
ART. 29	DIRITTO D'INIZIATIVA	17
ART. 30	DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI	17
ART. 31	DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE	18
ART. 32	SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE	18
ART. 33	INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE. DISCUSSIONE CONGIUNTA	18
ART. 34	DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI	18
ART. 35	SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI	19
ART. 36	MOZIONE D'ORDINE	19
ART. 37	MOZIONE DI SFIDUCIA	19
ART. 38	ORDINI DEL GIORNO	19
CAPO V	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	21
ART. 39	DISTINZIONE DELLE SEDUTE - DEFINIZIONI	21
ART. 40	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	21
ART. 41	AVVISO DI CONVOCAZIONE - MODALITÀ E TERMINI	22
ART. 42	PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO	22
ART. 43	ORDINE DEL GIORNO	23
ART. 44	DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE	23

ART. 45	EMENDAMENTI: PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE	23
CAPO VI	PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA	24
ART. 46	DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.	24
ART. 47	PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE.	24
ART. 48	SEGRETERIA DELL'ADUNANZA.	25
CAPO VII	DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	26
ART. 49	REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE.	26
ART. 50	DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI.	26
ART. 51	ORDINE DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE.....	26
ART. 52	INIZIO DEI LAVORI.	27
ART. 53	VERIFICA DEL NUMERO LEGALE.	27
ART. 54	COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI.	27
ART. 55	ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO - DECADENZA.....	27
ART. 56	FATTO PERSONALE.	28
ART. 57	PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.	28
ART. 58	PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE.	28
ART. 59	SEDUTE TELEMATICHE	29
ART. 60	TEMPORANEE DISFUNZIONI DEI COLLEGAMENTI.....	29
ART. 61	ADUNANZE CONSILIARI APERTE	29
ART. 62	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	30
ART. 63	CHIUSURA DELLA SEDUTA - MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO	30
CAPO VIII	DELLE VOTAZIONI	31
ART. 64	SISTEMI DI VOTAZIONE.	31
ART. 65	SEDUTE TELEMATICHE: VOTAZIONI	31
ART. 66	ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE	31
ART. 67	INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE	32
ART. 68	DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ	32
ART. 69	DICHIARAZIONI DI VOTO	32
ART. 70	VOTAZIONE PER PARTI.....	32
ART. 71	COMPUTO DELLA MAGGIORANZA.....	32
CAPO IX	DEI VERBALI DELLE SEDUTE	34
ART. 72	VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA.	34
ART. 73	VERBALI DELLE SEDUTE TELEMATICHE	34
ART. 74	REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA	34
ART. 75	PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	35
CAPO X	GIUNTA COMUNALE.....	35
ART. 76	LA GIUNTA COMUNALE.....	35
ART. 77	COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	35
ART. 78	ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA DELLA GIUNTA	35
ART. 79	OBBLIGO DI ASTENSIONE	36
ART. 80	COMPITI DEGLI ASSESSORI	36
ART. 81	OBBLIGO DI PRESENZA	36
ART. 82	OBBLIGO DEL SEGRETO.....	36
ART. 83	CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI	36
ART. 84	ATTIVITÀ DELLA GIUNTA COMUNALE	37
ART. 85	COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	37
ART. 86	PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE	37
ART. 87	ORDINE DEL GIORNO	38
ART. 88	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GIUNTA	38
ART. 89	APERTURA DELLA SEDUTA	38
ART. 90	ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLA SEDUTA	39
ART. 91	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICESEGRETARIO GENERALE	39
ART. 92	PARTECIPAZIONE DI NON COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	39
ART. 93	DISCUSSIONE.....	39

ART. 94	VOTAZIONE.....	40
ART. 95	VERBALI DELLE SEDUTE.....	41
ART. 96	RACCOLTA DELLE DELIBERAZIONI.....	41
ART. 97	PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E LORO TRASMISSIONE.....	41
CAPO XI	DISPOSIZIONI FINALI	41
ART. 98	ASSICURAZIONE E PATROCINIO LEGALE DEI CONSIGLIERI	41
ART. 99	INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	42
ART. 100	TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	42
ART. 101	NORME ABROGATE.....	42
ART. 102	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	42
ART. 103	CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.	43
ART. 104	RINVIO DINAMICO.	43
ART. 105	ENTRATA IN VIGORE.....	43

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente. Viene emanato in applicazione dello Statuto e dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 Definizioni

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:

- ✓ quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti dell'organo collegiale richiesto per la validità delle sedute;
- ✓ quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
- ✓ seduta: è la riunione dei componenti l'organo collegiale dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
- ✓ ordine del giorno: elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
- ✓ Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, Presidente del Consiglio, il Sindaco, il Vicesindaco.

Art. 3 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni e acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Il Consiglio dura in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 Il Consigliere anziano

1. Consigliere anziano è il Consigliere che ha ricevuto la maggiore cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 5 Luogo delle adunanze.

1. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Comunale in Via Mazzini n. 2 a Gardone Val Trompia.

2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocare il Consiglio, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo.

3. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del Comune, fatta eccezione per i casi di seduta congiunta con organi di altri enti.

4. All'esterno del luogo di riunione sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

5. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi in modalità telematica mediante lo strumento della videoconferenza, consentendo ai partecipanti di collegarsi a distanza attraverso piattaforme digitali che consentano l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza di dati e informazioni.

6. La partecipazione in videoconferenza comporta l'accettazione di quanto disposto con il presente Regolamento da parte del Sindaco, dei Consiglieri comunali, degli Assessori, del Segretario generale e di tutti gli altri soggetti ammessi a partecipare alle sedute.

7. Tutti i dati e le informazioni, relativi direttamente o indirettamente a persone fisiche, di cui si viene in possesso o comunque a conoscenza, durante le sedute in videoconferenza, devono essere trattati nel rispetto del principio di riservatezza, in modo lecito, secondo correttezza ed esclusivamente in conformità alle finalità previste.

Art. 6 Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui la stessa aderisce.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Art. 7 Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza, o, comunque, appartenenti alle liste che sostengono il Sindaco.

2. Per minoranza si intendono i consiglieri eletti nelle altre liste.

Art. 8 Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tenuta entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. In tale seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;

b) giuramento del Sindaco;

- c) comunicazione dei componenti della Giunta;
- d) elezione della commissione elettorale comunale.

4. Entro il termine previsto dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 9 Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 10 Il Vicepresidente del Consiglio

1. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco. Qualora il Vicesindaco fosse un componente della Giunta non facente parte del Consiglio, le funzioni vicarie saranno svolte dal Consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento nonché dell'art. 40 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. In assenza o rifiuto di quest'ultimo, dal Consigliere che, scorrendo la graduatoria di anzianità determinata dalla cifra individuale, occupi il posto immediatamente successivo.

Art. 11 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta e presiede il Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. In particolare:

- a) rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;
- b) programma il calendario dell'attività del Consiglio d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo;
- c) convoca il Consiglio e forma l'ordine del giorno, sentiti i Capigruppo, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi da recapitare ai consiglieri;
- d) riunisce il Consiglio su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- e) riunisce il Consiglio per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000;
- f) dirige le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- g) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare, accerta l'esito delle votazioni e ne proclama i risultati;
- h) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Locale;
- i) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;

- j) firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali;
- k) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo le modalità previste dal successivo Capo II del presente regolamento;
- l) insedia le Commissioni consiliari, coordina i tempi delle adunanze, prescrive, quando è il caso, le sedute congiunte di due o più Commissioni e vigila sul loro regolare funzionamento;
- m) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- n) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza, come disciplinata dall'art 56;
- o) cura i rapporti con i rappresentanti di altri consigli comunali e con istituzioni pubbliche interessate a conoscere l'attività o il funzionamento dei consigli comunali.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 12 Composizione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che durante la legislatura si distaccano dal gruppo politico di originaria appartenenza possono costituire un gruppo purché questi sia costituito da un numero di consiglieri non inferiore a 2.
3. Nel caso una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri, cessati dalla carica per qualsiasi causa, debbono far pervenire all'ufficio segreteria la dichiarazione di appartenenza al gruppo consiliare entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.

Art. 13 Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari si costituiscono mediante comunicazione scritta indirizzata al Sindaco neoeletto e depositata presso l'ufficio segreteria del Comune entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto. Nella stessa comunicazione è indicato il nome del capogruppo.
2. I Consiglieri che intendono modificare l'appartenenza al gruppo consiliare inizialmente costituito, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo allegando, nel caso intendano appartenere ad un gruppo già costituito, la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco, per la minoranza il candidato Sindaco non eletto.
4. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dal capogruppo stesso.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente articolo 12, comma 3.
6. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
7. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale.
8. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 14 Conferenze dei capigruppo.

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con apposite deliberazioni.

3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

4. Alla Conferenza dei Capigruppo sono assegnate le questioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento sollevate dai consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio informerà il Consiglio comunale nella prima seduta utile.

5. In attesa dell'insediamento delle altre Commissioni consiliari permanenti alla Conferenza dei Capigruppo è demandato l'esame degli argomenti che devono essere portati con urgenza all'attenzione del Consiglio Comunale e che non possono essere rinviati ad una seduta successiva.

6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale a cura del Presidente del Consiglio o di un componente designato dallo stesso.

8. I componenti della Conferenza dei Capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Conferenza e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo di permessi retribuiti.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Sono istituite commissioni consiliari permanenti e temporanee

Art. 16 Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1. AFFARI GENERALI	<ul style="list-style-type: none">• Affari generali (Statuto, Regolamenti)• Programmazione, bilancio e finanze• Comunicazione e partecipazione• Polizia Locale• Innovazione tecnologica• Servizi demografici• Partecipazioni societarie• Attività produttive (Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e Pubblici spettacoli)
2. SERVIZI SOCIALI	<ul style="list-style-type: none">• Servizi sociali• Servizi sanitari• Politiche giovanili• Pari opportunità• Politiche attive per il lavoro
3. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT	<ul style="list-style-type: none">• Servizi scolastici• Cultura• Sport

	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo Libero • Educazione alla Pace
4. TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> • Sostenibilità, ambiente, tutela e difesa del territorio • Urbanistica e rigenerazione urbana • Patrimonio • Lavori Pubblici • Cimiteri • Servizi pubblici (Gas, acqua rifiuti) • Protezione civile • Viabilità e trasporti

2. Ogni Commissione è composta da consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei capigruppo consiliari.

3. Ciascun gruppo consiliare può designare per ogni commissione:

- a) fino ad un Consigliere se la consistenza del gruppo è uguale o inferiore a due
- b) fino a due consiglieri se la consistenza del gruppo è uguale o inferiore a sei
- c) fino a tre consiglieri se la consistenza del gruppo è uguale o inferiore a dodici
- d) fino a quattro consiglieri se la consistenza del gruppo è superiore a dodici

4. La designazione dei membri è effettuata dai gruppi consiliari, mediante proposta sottoscritta dal Capogruppo e inviata al Sindaco oppure mediante dichiarazione dei Capigruppo resa durante la seduta del Consiglio Comunale appositamente convocato per la nomina.

5. I membri delle commissioni consiliari sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese a maggioranza dei consiglieri presenti.

6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

7. Al fine di incentivare la partecipazione di ulteriori soggetti all'attività politica ed amministrativa dell'Ente per ogni commissione consiliare possono essere cooptati rappresentanti esterni, due designati dalla maggioranza e uno da ciascun gruppo di minoranza, non consiglieri comunali, per consentire loro di presenziare alle sedute della Commissione. La cooptazione dei rappresentanti esterni è di carattere stabile per l'intero mandato; deve essere comunicata formalmente al Presidente del Consiglio comunale che ne informerà il Presidente della Commissione.

8. La presenza, alle sedute, dei predetti rappresentanti esterni non è utile per la validità dell'adunanza, non abilita all'esercizio del diritto di voto né legittima la percezione dell'indennità di presenza.

9. È facoltà del Consigliere membro effettivo delegare un altro Consigliere che lo rappresenti, in caso di assenza o impedimento, all'interno della Commissione. Ogni Consigliere non può cumulare più di una delega.

10. In caso di votazione, il parere si intende espresso favorevolmente se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione.

11. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

12. Ai consiglieri, per l'effettiva partecipazione alle sedute nelle commissioni consiliari permanenti, è corrisposta una indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge, a condizione che l'attestazione rilasciata dal Segretario della Commissione evidenzi una partecipazione non inferiore alla metà della durata dell'adunanza.

13. L'indennità di presenza viene concessa nella stessa misura e con le stesse modalità ai consiglieri comunali nominati nelle Commissioni.

Art. 17 Presidenza delle Commissioni

1. Nella prima riunione, convocata dal Sindaco, ciascuna Commissione permanente elegge tra i componenti il Presidente, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti. Nella stessa riunione il Presidente designa, tra i componenti della Commissione, il Vicepresidente chiamato a svolgere le funzioni vicarie, in caso di impedimento temporaneo del Presidente. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti; sono membri di diritto senza facoltà di voto.

2. Il Presidente comunica al Sindaco, la propria nomina e la designazione del Vicepresidente entro cinque giorni dalla prima riunione.

Art. 18 Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente, sentito il Sindaco, convoca la Commissione, fissando la data delle riunioni e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

2. La convocazione della commissione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta allo stesso indirizzata da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e la riunione deve tenersi entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, e recapitata ai componenti della Commissione, tramite posta elettronica, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene la riunione.

4. La convocazione è inviata per conoscenza, tramite posta elettronica, entro il termine di cui al comma precedente, al Sindaco e agli Assessori.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei membri della Commissione, tramite invio con posta elettronica ventiquattro ore prima della riunione, atti di particolare complessità possono essere messi a disposizione dei membri della commissione durante la riunione stessa.

6. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.

7. Per l'esercizio delle loro specifiche funzioni sono messe a disposizione delle Commissioni apposite sale all'interno della Sede Municipale.

Art. 19 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa.

2. Alle riunioni partecipano di diritto il Sindaco, i Capigruppo e gli Assessori cui competono gli argomenti trattati con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti trattati.

3. Il parere s'intende espresso in senso favorevole se la proposta è votata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Presidente può richiedere, con domanda motivata indirizzata al Sindaco, la partecipazione alle riunioni di funzionari comunali, amministratori/dirigenti degli enti e delle società partecipate, di tecnici esperti e di rappresentanti della società civile.

5. Ciascuna commissione può nominare nel proprio seno gruppi di lavoro per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria.

Art. 20 Compiti e funzioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico- amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno la funzione di approfondire in sede referente le tematiche locali di maggiore valenza amministrativa rientranti nella sfera di competenza del Consiglio Comunale, agevolandone in tal senso i successivi lavori.

3. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimenti o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.

4. Le Commissioni hanno altresì poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte vengono trasmesse al Sindaco che le invia agli uffici per l'istruttoria. In caso di pareri favorevoli resi dai responsabili dei Settori/Aree ai sensi delle norme in vigore, le proposte vengono inserite dal Sindaco all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio; in caso contrario, le proposte sono rinviate alle Commissioni, corredate dal parere contrario motivato.

Art. 21 Verbali delle sedute

1. La funzione di Segretario di ciascuna commissione viene assunta dal componente a tal fine nominato dal Presidente nella prima riunione o successivamente sostituito. Il Segretario provvede a redigere sintetico ma esaustivo verbale di ciascuna riunione, riportando i tratti salienti della discussione e delle decisioni nonché le diverse opinioni espresse.

2. I verbali delle sedute sono redatti in modalità digitale e si concludono con la formula di approvazione da parte di tutti i componenti e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

3. Il Segretario della commissione trasmette, mediante posta elettronica, ordinaria o certificata, il verbale della seduta all'ufficio protocollo del Comune entro 3 giorni dalla seduta e comunque entro la data della seduta consiliare nella quale sono iscritti gli argomenti discussi in commissione.

Art. 22 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, anche su istanza dell'Assessore, non venga dichiarato che la pubblicità dell'adunanza sia idonea ad arrecare danno agli interessi del Comune.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

3. Le commissioni di indagine e di inchiesta si riuniscono sempre in seduta segreta. La redazione dei relativi verbali, nella forma del resoconto sommario, osserverà le modalità di cui all'art. 50, comma 4, del presente regolamento.

Art. 23 Conflitti di competenza

1. Ogni questione concernente le attribuzioni di competenza delle singole commissioni è decisa dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 24 Commissioni temporanee

1. In relazione a piani o programmi di particolare importanza, riorganizzazione dell'Amministrazione o specifici problemi sociali, il Consiglio può istituire apposite commissioni fissandone il termine di durata, con compiti determinati, che riferiscano allo stesso i risultati delle attività compiute.

2. Quando il Consiglio fissi alla Commissione un termine di durata superiore a sei mesi, la Commissione, per tramite del suo Presidente, è tenuta a riferire, anche per iscritto, ogni sei mesi al Consiglio Comunale sullo svolgimento dell'incarico. L'onere si intende adempiuto quando il Presidente della Commissione faccia istanza al Sindaco perché questi inserisca la relazione nell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale.

Art. 25 Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni o problemi. Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale indica la composizione e i compiti della Commissione e i relativi criteri di svolgimento fissando il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.

2. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

6. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

7. Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si rinvia agli articoli precedenti relativi alle commissioni consiliari permanenti

Art. 26 Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 27 Diritto di informazione dei consiglieri comunali.

1. In relazione al disposto dell'art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

2. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.

3. Il Consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.

4. Il diritto di accesso è esteso anche alla documentazione relativa agli accertamenti tributari, nonché all'elenco dei contribuenti cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai suddetti accertamenti.

6. Il Consigliere comunale, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio, può esercitare il diritto di accesso in relazione a notizie ed informazioni riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, mediante richiesta immediata anche verbale, al responsabile del procedimento. L'esercizio del diritto può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.

7. È inibito, ai consiglieri comunali l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati, agli atti preparatori.

8. Non è consentito ai consiglieri comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.

9. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.

10. Sulle copie dei documenti non pubblicati sul sito istituzionale, rilasciate ai consiglieri comunali, deve essere apposta la dicitura "COPIA AD USO DI CONSIGLIERE COMUNALE PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO".

Art. 28 Rilascio di copia delle deliberazioni, delle determinazioni e dei provvedimenti.

1. I consiglieri comunali possono ottenere in formato digitale copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive, nonché delle determinazioni dei responsabili dei servizi e di ogni altro provvedimento.

2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art. 29 Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 30 Diritto di presentare interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il Consigliere che intende rivolgere un'interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) per la risposta scritta, che l'ufficio competente provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) per la risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. Qualora l'interrogazione fosse ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. L'assenza ingiustificata dell'interrogante alla seduta consiliare rappresenta rinuncia all'interrogazione.

7. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 31 Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 32 Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare.

Art. 33 Interrogazioni, interpellanze. Discussione congiunta.

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio delle interpellanze e delle interrogazioni, il Presidente del Consiglio rinvia quelle rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 34 Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una discussione del Consiglio su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'Amministrazione Comunale.

2. La mozione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio. Quando viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio, senza dar luogo a discussione immediata sulla stessa, ne fa prendere atto a verbale assicurandone l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

3. Il presentatore illustra la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha tre minuti per la replica.

Art. 35 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Lo svolgimento e la votazione sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Art. 36 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Art. 37 Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio comunale viene sciolto e il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia al Sindaco.

2. Le modalità per la presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia sono stabilite dall'art. 52 del T.U. n. 267/20001.

3. Il Presidente del Consiglio informa il Prefetto dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 38 Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità che per i loro riflessi, locali, nazionali, internazionali, investono problemi politico sociali di carattere generale.

2. Sono presentati, in forma scritta, almeno 48 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni e interpellanze.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in forma scritta, all'inizio della seduta.

4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali fa seguito.

7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, quali forme di pubblicità dare agli ordini del giorno approvati.

8. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 39 Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio di previsione, la salvaguardia degli equilibri e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, motiva esaurientemente l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non può comprendere argomenti mancanti di tale requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non delibera se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente del Consiglio, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 40 Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.

2. L'avviso di convocazione indica:

- a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- b) l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- c) il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;
- d) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato;

- e) le modalità per visionare la documentazione utile per l'esame degli argomenti oggetto di trattazione della seduta;
- f) le modalità di collegamento alla riunione online per le sedute telematiche;

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Lo stesso avviso viene trasmesso al Segretario Generale e ad eventuale altro personale del Comune addetto all'assistenza durante la seduta, che verifica il regolare svolgimento della stessa, la registrazione e pubblicità in streaming.

6. La seduta del Consiglio si considera tenuta nel luogo della convocazione ossia il Palazzo Municipale.

Art. 41 Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è notificato ai consiglieri a mezzo posta elettronica certificata:

a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni liberi (senza computare il giorno della convocazione e il giorno della riunione), prima di quello stabilito per la riunione;

b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni liberi (senza computare il giorno della convocazione e il giorno della riunione), prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le convocazioni d'urgenza, per gli argomenti aggiuntivi e per le sedute in seconda convocazione, l'avviso va inviato tramite posta elettronica certificata almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui ai commi precedenti, è pubblicato all'albo on line e negli altri luoghi consueti nonché nel sito informatico istituzionale del Comune ed è inviato:

- a) all'organo di revisione;
- b) al Segretario comunale
- c) ai responsabili dei servizi;
- d) agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.

5. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente del Consiglio dispone l'affissione di appositi manifesti.

Art. 42 Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente del Consiglio, quando non è ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente del Consiglio comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 43 Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è redatto dal Presidente del Consiglio in modo che i Consiglieri possano conoscere preventivamente gli argomenti in esame.

2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 41, comma 2.

Art. 44 Deposito degli atti per la consultazione.

1. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e visionabili su apposita piattaforma digitale riservata ai consiglieri entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 45 Emendamenti: presentazione, discussione e votazione.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione e degli eventuali allegati depositati agli atti dei consiglieri. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio entro la data fissata per la seduta consiliare. Il testo dell'emendamento viene inserito nel fascicolo delle proposte di deliberazione a cui si riferisce. Le proposte di variazione che non comportino istruttoria tecnico-amministrativa possono essere presentate al Presidente del Consiglio nel corso della seduta consiliare. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti. Può ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Sono fatte salvi i termini e le modalità di presentazione degli emendamenti al Bilancio e al DUP disciplinati dal regolamento di contabilità.

3. Ogni emendamento è illustrato dal presentatore al Consiglio comunale, di norma, in un tempo non superiore a cinque minuti. Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'assessore competente, un

Consigliere per gruppo può prendere la parola, per non più di cinque minuti. Quando altri consiglieri dello stesso gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore a un minuto.

4. Su ciascun emendamento il Presidente del Consiglio fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza, dal Segretario comunale se occorre o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

5. Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il Presidente del Consiglio rinvia la trattazione della deliberazione all'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della riunione, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.

6. Il testo degli emendamenti presentati e istruiti viene inserito nel fascicolo della proposta di deliberazione cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti sono posti in votazione prima della proposta principale nel seguente ordine:

- gli emendamenti soppressivi;
- gli emendamenti modificativi, a cominciare da quelli che più si allontanano dalla proposta.

8. Il Presidente del Consiglio mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo la proposta di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 46 Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di ordine e polizia durante lo svolgimento del Consiglio Comunale sono esercitati dal Presidente del Consiglio che può avvalersi delle forze di polizia.

2. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alle forze di polizia, di allontanare dalla sala la persona o le persone che turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare lo sgombrò della sala nella parte riservata al pubblico sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico. In caso contrario il Presidente del Consiglio dichiara lo scioglimento della seduta.

3. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

4. Il Presidente del Consiglio non può disporre l'allontanamento della minoranza, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale.

Art. 47 Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla polizia locale ed agli inservienti addetti al servizio, può, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente del Consiglio, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque accede alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a volto scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 48 Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente del Consiglio.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 49 Registrazioni audiovisive.

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Il Presidente del Consiglio ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
3. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
5. I presenti devono comunque essere informati sull'esistenza delle telecamere o delle apparecchiature di ripresa audio e della successiva diffusione delle immagini e degli altri dati personali (anche di natura sensibile), quali le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute delle persone.
6. Il Presidente del Consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

Art. 50 Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente del Consiglio. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano rivolti al Presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi.

Art. 51 Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il Presidente del Consiglio per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri sono riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 52 Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità e interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri sono contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni importanti.

Art. 53 Verifica del numero legale.

1. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente del Consiglio può attendere 10 minuti prima di procedere all'appello nominale.

2. Il Presidente del Consiglio, se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.

3. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 54 Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, il Presidente del Consiglio gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 55 Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente sono comunicate al Presidente del Consiglio o al Segretario comunale entro la data stabilita per la seduta oppure possono essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione durante la seduta.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, motivi di famiglia, lavoro o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a sei sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del

Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non sono ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 56 Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo e il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 57 Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4. Se la proposta di sospensione è approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 58 Partecipazione dell'assessore non Consigliere.

1. L'eventuale Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine gli è notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 59 Sedute telematiche

1. All'ora prevista per l'inizio seduta del Consiglio comunale sarà attivato il collegamento telematico appositamente predisposto. Ove il consigliere comunale non sia presente in sala consiliare né collegato in video conferenza, lo stesso sarà considerato assente fino a quando non sopraggiungerà in sala o attiverà il collegamento da remoto.

2. Il Segretario generale può partecipare in lavoro agile alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, espletando validamente le funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

3. Il Segretario generale accerta l'identità dei partecipanti all'inizio della seduta, con una tolleranza di quindici minuti rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione, ed esegue l'appello nominale dei componenti del Consiglio, il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti al sistema.

4. Il Segretario generale, inoltre, dà atto nel verbale - ai fini della validità della seduta - dell'orario di inizio della seduta stessa, della presenza dei componenti in sede o in remoto con videoconferenza, nonché del fatto che il collegamento audio-video assicuri una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni dei partecipanti presenti. Allo stesso modo provvedono i segretari delle Commissioni consiliari.

5. Il personale addetto al Servizio Innovazione tecnologica, secondo le direttive del competente dirigente, assicura la necessaria assistenza tecnica allo svolgimento delle funzioni del Presidente del Consiglio e del Segretario nella singola seduta, fermi restando gli altri supporti di personale ordinariamente previsti per le sedute del Consiglio.

6. Le predette modalità valgono anche per la Conferenza dei Capigruppo, per le Commissioni consiliari e per la Giunta comunale.

Art. 60 Temporanee disfunzioni dei collegamenti

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impediscano il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario generale. Qualora la disfunzione del collegamento riguardi il Presidente della seduta, dispone la sospensione il Vicepresidente.

2. Le predette modalità valgono anche per la Conferenza dei Capigruppo, per le Commissioni consiliari e per la Giunta comunale.

Art. 61 Adunanze consiliari aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze è trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati,

che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale non sono adottate deliberazioni.

Art. 62 Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull’argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratta di proposta composta di diversi articoli o parti.

3. Qualora la chiusura della discussione viene proposta da almeno tre consiglieri, il Presidente del Consiglio la pone in votazione per alzata di mano. Se c’è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non è concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 63 Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell’ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta.

2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

4. L’avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l’ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti al momento della sospensione almeno otto ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima o seconda convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 64 Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno tre consiglieri. Per questa votazione il Presidente del Consiglio indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente del Consiglio proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione è osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

4. Per le votazioni segrete il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri per lo svolgimento delle funzioni di scrutatori, garantendo la rappresentanza della minoranza.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate agli atti.

6. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il precedente articolo 26.

Art. 65 Sedute telematiche: votazioni

1. All'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno, viene verificato il numero legale e si procede all'espressione del voto per appello nominale e solo a seguito di riconoscimento visivo da parte del Segretario generale. Al termine della votazione espressa in forma palese ed accertata a video dal Segretario generale, il Presidente del Consiglio dichiara l'esito.

2. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio comunale si procede per le votazioni in seno alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari.

3. In caso di necessità di votazione in forma segreta, fatti salvi gli accorgimenti tecnico-informatici che possano garantire la segretezza del voto a distanza, i consiglieri esprimeranno il voto utilizzando la posta elettronica certificata istituzionale, loro assegnata, indicando all'oggetto la deliberazione cui si riferisce il voto stesso e indirizzando il messaggio di posta elettronica al Segretario generale dell'Ente, che svolgerà le funzioni di scrutatore. Decorso il termine stabilito dal Presidente del Consiglio per la votazione, il Segretario Generale procederà allo scrutinio e ne comunicherà l'esito al Presidente il quale proclamerà il risultato della votazione. La seduta proseguirà secondo le regole ordinarie.

Art. 66 Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente del Consiglio ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente del Consiglio e non è consentita la riapertura della discussione.

Art. 67 Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 68 Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, pone in votazione l'accoglimento o meno della proposta formulata dal Consigliere.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 69 Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo.

2. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio a tutela della propria persona.

4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i cinque minuti.

5. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione fino alla proclamazione del risultato.

Art. 70 Votazione per parti

1. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti o oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico o un proprio valore dispositivo, il Presidente del Consiglio, se richiesto, può ammetterne la votazione per parti separate.

2. Su ogni proposta di deliberazione, emendamento o ordine del giorno, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale con esclusione delle parti non approvate.

Art. 71 Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non si computano tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

6. Quando, per la validità della seduta del Consiglio comunale, è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

7. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

8. In caso d'urgenza, il Consiglio delibera, motivandola, l'immediata eseguibilità delle deliberazioni, ai sensi della normativa vigente.

CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 72 Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato detta al Segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 73 Verbali delle sedute telematiche

1. Il verbale delle deliberazioni dà conto della partecipazione telematica di uno o più partecipanti e segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune di Gardone Val Trompia.

2. Il verbale delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo darà conto della partecipazione telematica di uno o più partecipanti e sarà inviato dal Segretario, mediante posta elettronica, ordinaria o certificata, all'ufficio protocollo.

Art. 74 Registrazione della seduta

1. Le sedute del Consiglio comunale possono essere registrate su supporto informatico. In tale caso, nel processo verbale non vengono riportati gli interventi e i punti principali delle discussioni, ma si fa rinvio alla registrazione.

2. Le registrazioni possono essere successivamente trascritte su supporto cartaceo, avvalendosi anche di ditte specializzate.

3. Le trascrizioni dei verbali di ciascuna adunanza o il resoconto integrale dei verbali dell'intera seduta sono approvati, di norma, all'inizio dell'adunanza successiva. A tal fine, essi vengono pubblicati all'albo on line per quindici giorni e depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri, entro la data di convocazione della seduta nella quale vengono posti in approvazione.

3. Se le registrazioni non vengono trascritte il file audio costituisce verbale informatico e viene pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 75 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

2. Alla pubblicazione provvede il Segretario comunale, avvalendosi di personale dell'ufficio segreteria mediante utilizzo di programmi informatici.

CAPO X GIUNTA COMUNALE

Art. 76 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei dirigenti dei settori. Approva i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

Art. 77 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di membri stabilito dalla normativa tra i quali viene nominato il Vicesindaco. Il Sindaco garantisce la rappresentanza di genere all'interno della Giunta nell'entità fissata dalla legge ad esclusione del Sindaco stesso.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e ritenuti idonei a collaborare nel governo del Comune ai fini del perfezionamento e dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 78 Entrata e permanenza in carica della Giunta

3. Il Sindaco in carica, all'atto della proclamazione, nomina con atto scritto, previa verifica dell'insussistenza di cause e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità e della sussistenza dei requisiti di legge e di statuto, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, i quali dichiarano in forma scritta l'accettazione della nomina. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori e della loro accettazione nella prima seduta successiva alla elezione.

4. La Giunta entra in carica allorché tutti gli Assessori hanno dichiarato in forma scritta l'accettazione della nomina.

Art. 79 Obbligo di astensione

1. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2. Al Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 80 Compiti degli Assessori

1. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo e vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Assessori di compiti particolari.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla legge; ne assume le funzioni nei casi previsti dall'art. 53 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli Assessori non componenti del Consiglio partecipano ai lavori dello stesso e delle commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 81 Obbligo di presenza

1. È dovere degli Assessori, regolarmente convocati, intervenire alle sedute della Giunta Comunale oppure giustificare l'assenza.
2. La giustificazione dell'assenza è comunicata al Sindaco per la verifica della regolare partecipazione. Il Segretario generale prende nota dell'assenza e dell'eventuale relativa giustificazione.

Art. 82 Obbligo del segreto

1. Gli Assessori sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 83 Cessazione dalla carica di singoli Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate, in forma scritta, al Sindaco che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo Generale; esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare con atto scritto e motivato uno o più Assessori, dandone comunicazione nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

3. Alla sostituzione dell'Assessore dimissionario provvede il Sindaco, dando comunicazione della nomina e della accettazione nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Art. 84 Attività della Giunta Comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività.
2. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 85 Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla legge e in tutte le altre non espressamente riservate ad altri organi, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Sono riservati alla Giunta i provvedimenti di prelievo dai fondi di riserva.
4. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, in base alla legge e allo Statuto, la Giunta provvede, altresì, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere h) e l) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quando gli elementi determinanti dell'intervento siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta, altresì, alla Giunta adottare, salvo diversa disposizione di statuto e di regolamento approvati dal Consiglio Comunale, gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
5. La Giunta esercita la vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi delle singole strutture.

Art. 86 Presidenza, convocazione e ordine del giorno delle sedute

1. Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca la Giunta.
2. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco o dall'assessore anziano secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto comunale.
3. La Giunta si riunisce, di norma, una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco. Il Sindaco può calendarizzare in giorni ed orari fissi della settimana lo svolgimento della Giunta Comunale rendendolo noto al Segretario Generale e agli uffici per quanto di competenza. Nei casi d'urgenza il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta anche nella medesima giornata utilizzando qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
4. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta, costituenti proposte di deliberazioni.

5. La Giunta viene convocata dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce, di norma, mediante avviso scritto, cui è allegato l'ordine del giorno, da comunicare tramite posta elettronica agli Assessori, di norma 24 ore prima della seduta. Il Sindaco, ove lo ritenga necessario o nei casi di urgenza può convocare verbalmente la Giunta. In tal caso l'eventuale assenza dell'Assessore è da considerarsi giustificata. Il Sindaco, oltre all'ordine del giorno di cui al precedente comma, può disporre un elenco di argomenti, non costituenti proposte di deliberazione, da trattare durante la seduta.
6. La convocazione avviene con ogni mezzo idoneo, anche avvalendosi di strumenti telematici.
7. Le sedute della Giunta possono essere interamente di mera discussione e non deliberative; in tal caso non è necessaria la presenza del Segretario.

Art. 87 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco numerato degli argomenti da trattare nella seduta.
2. Le proposte da sottoporre all'esame della Giunta sono predisposte dai competenti uffici, corredate dai pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. Devono essere condivise con l'assessore di riferimento che ne è relatore e trasmesse alla Segreteria Generale almeno 48 ore prima della seduta per consentire al Segretario l'espletamento delle sue funzioni di garanzia della correttezza dell'azione amministrativa. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tutti i soggetti partecipanti alla seduta della Giunta sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 88 Modalità di svolgimento della giunta

1. La Giunta si può riunire in audio videoconferenza o in sola audio conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire contestualmente nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.
2. La seduta della Giunta si considera tenuta nel luogo della convocazione ossia il Palazzo Municipale.
3. Il Segretario generale può partecipare alle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, espletando validamente le funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.
4. Alle sedute telematiche si applicano le modalità previste dall'art. 59 e 65 del presente regolamento.

Art. 89 Apertura della seduta

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, compreso il Sindaco.
2. Il Segretario Generale procede alla verifica dei presenti e informa il Sindaco del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta.

3. Se, trascorsa mezz'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, il numero legale non è stato raggiunto, il Segretario Generale ne informa il Sindaco che, accertata l'assenza del numero legale, dichiara deserta la riunione.

Art. 90 Astensione obbligatoria dalla seduta

1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Gli Assessori che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale, e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Art. 91 Partecipazione del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale

1. Il Segretario Generale:
 - a) partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione di cui è responsabile;
 - b) sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, le deliberazioni assunte;
 - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori della Giunta richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche al Segretario Generale; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario Generale si allontana dalla sala. In tal caso, la funzione di Segretario è svolta dal soggetto individuato al successivo comma 3.
3. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vicesegretario, ove nominato, o da colui che comunque ne esercita la supplenza secondo le vigenti disposizioni di legge. In assenza o nell'impossibilità di convocare il Vicesegretario o il supplente, nonché nei casi in cui il Segretario della seduta debba assentarsi per ragioni di incompatibilità, il Presidente nomina, scegliendolo fra gli assessori presenti, un segretario provvisorio.

Art. 92 Partecipazione di non componenti la Giunta Comunale

1. I Dirigenti, invitati dal Sindaco, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali.
2. Sugli argomenti posti in discussione, su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, su decisione del Sindaco, possono relazionare il Segretario Generale, i Dirigenti, i dipendenti del Comune o un esperto esterno.
3. Il Segretario Generale che partecipa alla Giunta, i dirigenti e i soggetti che a vario titolo vi assistono secondo le previsioni dei precedenti commi, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e della normativa sulla Privacy.

Art. 93 Discussione

1. Gli oggetti vengono di norma trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita dal Sindaco nell'ordine del giorno.
2. Il Sindaco enuncia l'oggetto da trattare e dà lettura della proposta. L'eventuale illustrazione della medesima è svolta dal Sindaco o da altro Assessore relatore, competente per materia.
3. Aperta la discussione, il Sindaco dà la parola agli Assessori.
4. Durante la discussione ciascun Assessore può presentare al Sindaco proposte di modifica del testo o emendamenti.
5. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'approvazione di un emendamento implicante una modificazione sostanziale della proposta in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 94 Votazione

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. La votazione può essere palese o segreta:
 - a) la votazione di norma è palese e si effettua, a discrezione di chi presiede la seduta, per appello nominale o per alzata di mano. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti;
 - b) la votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente, di norma, quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di persone. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
2. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda; se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato indicando sulla scheda il cognome o, in caso di omonimia, anche il nome di colui a favore del quale si intende votare;
 - b) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - c) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - d) subito dopo la verifica del risultato le schede vengono distrutte.
3. Alle votazioni che si svolgono nel corso delle sedute telematiche si applicano le modalità previste dall'art. 66 del presente regolamento.
4. La proposta di deliberazione si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti.
5. In caso d'urgenza, la Giunta delibera, motivandola, l'immediata eseguibilità delle

deliberazioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 95 Verballi delle sedute

1. Di ogni seduta, il Segretario Generale coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, redige il verbale.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, deve indicare:
 - a) il luogo, il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura e l'annotazione degli Assessori giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) il numero e l'oggetto della deliberazione;
 - c) le modalità di votazione e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
3. Ai verbali delle sedute telematiche si applicano le disposizioni previste dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 96 Raccolta delle deliberazioni

1. Nell'ambito e con le tempistiche del processo di dematerializzazione degli atti amministrativi, all'interno della procedura informatica di protocollo e gestione documentale in uso presso l'Ente sarà conservato in apposita raccolta con numerazione progressiva annuale l'originale informatico delle deliberazioni votate ed approvate, sottoscritte digitalmente dal Presidente e dal Segretario Generale.
2. Tale raccolta, comprensiva degli allegati e dell'eventuale fascicolo del procedimento istruttorio sarà conservata su supporto informatico immodificabile secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Art. 97 Pubblicazione delle deliberazioni e loro trasmissione

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio online, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge e trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, sono altresì pubblicate sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98 Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri

1. Ai consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi e all'assistenza legale sin dall'avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la copertura assicurativa non può comunque essere estesa ai rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il

Comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico ed a condizione che non sussista conflitto di interessi ogni onere di difesa in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento, salva la restituzione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave.

3. È salvaguardata la libertà di scelta del professionista cui affidarsi per la difesa da parte del Consigliere.

Art. 99 Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capigruppo.

3. Se nella Conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 100 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 101 Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 27/9/1993 e successive modifiche e integrazioni, e tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 102 Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, è inviata:

- a) a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- b) ai segretari delle commissioni consiliari;
- c) a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- d) all'organo di revisione;

3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e delle commissioni.

4. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali".

Art. 103 Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 104 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 105 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.